

EDILIZIA ED URBANISTICA: Scia - Per la realizzazione di box prefabbricato in un impianto di distribuzione carburanti - Dichiarazione di improcedibilità e di inefficacia da parte del Comune - Perché il regolamento regionale in materia prevede che gli impianti realizzabili all'interno di distributori per carburanti possono essere dotati solo di autonomi servizi per l'auto e l'automobilista - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.

Tar Campania - Salerno, Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 174

“[...] La disposizione applicabile alla fattispecie è l'art. 141, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 7/2020 (c.d. Testo unico sul commercio) che, con norma immediatamente cogente perché non necessitante di dettaglio, dispone che “negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentita ... la vendita di ogni bene e servizio”.

A ciò si aggiunga che l'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha oramai sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il provvedimento n. 85519 del 25.10.2022, con cui il Comune di Battipaglia ha dichiarato l'improcedibilità ed inefficacia della SCIA prot. 49707 del 27.9.2022 (pratica SUAP 05548620656-27092022-1034), avente ad oggetto l'installazione di un box prefabbricato da adibire a rivendita bombole di GPL all'interno di un impianto carburanti, sul presupposto che l'art. 13 del regolamento regionale n. 1/2012 (c.d. “regolamento carburanti”), nel prevedere che gli impianti realizzabili all'interno di impianti per carburanti “possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e l'automobilista”, esclude implicitamente la possibilità che possano essere realizzate opere “non ... finalizzate al servizio riservato per l'auto e l'automobilista”, qual è per l'appunto una “rivendita di bombole di gas per uso domestico”.

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

La disposizione applicabile alla fattispecie è l'art. 141, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 7/2020 (c.d. Testo unico sul commercio) che, con norma immediatamente cogente perché non necessitante di dettaglio, dispone che “negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentita ... la vendita di ogni bene e servizio”.

A ciò si aggiunga che l'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha oramai sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5473/2013) e, sotto quest'ultimo profilo, va evidenziato come il Comando provinciale dei Vigili del fuoco abbia già rilasciato il parere favorevole sul progetto.

La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. 85519 del 25.10.2022.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario

IL SEGRETARIO
